



# STATUTO SOCIALE

## **Statuto Sociale**

### **ART. 1**

1. E' costituita la "Blu Banca S.p.A.", di seguito indicata per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni".
  2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
  3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.
- 

### **ART. 2**

1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Roma.
  2. Nell'osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
  3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.
- 

### **ART. 3**

1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
- 

### **ART. 4**

1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresi i servizi di investimento e relativi servizi accessori, come definiti e identificati dall'Art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998, che, sulla base delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, la Banca è autorizzata a svolgere. La stessa può costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale

o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. Nel rispetto delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e potrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.

3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'itticoltura e pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

---

#### **ART. 5**

1. Il capitale sociale è di Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantaduecentoquarantasei virgola zero zero) interamente versato e diviso in numero 498.531 (quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno) azioni prive di valore nominale.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto.

3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.

5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

---

#### **ART. 6**

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre 2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00).

2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.

-----

#### **ART. 7**

1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile.

2. Sono organi della società:

- l'Assemblea degli azionisti;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - il Comitato Esecutivo, se istituito;
  - l'Amministratore Delegato, se nominato;
  - il Collegio Sindacale;
  - il Direttore Generale.
- 

#### **ART. 8**

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il rapporto dei sindaci;
- nomina gli Amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto;
- nomina il Collegio Sindacale determinandone le retribuzioni;
- delibera sull'affidamento del controllo contabile;
- revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali;
- approva il regolamento assembleare;
- approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari;
- delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.

4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.

Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per

le Assemblee successive.

5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.

8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli azionisti, assicurando in ogni caso la regolare tenuta dell'adunanza ai sensi del paragrafo che precede.

---

## ART. 9

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.

2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita;

- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del Codice Civile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio.

---

#### ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Banca, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;
- la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e le procedure interne, nonché gli assetti contabili e di controllo della Banca;
- l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato;
- l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo;
- la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate;
- la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci;
- la delibera del bilancio preventivo annuale;
- l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione, aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento (ivi inclusi i comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001);
- la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile,

nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;

- la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti: (i) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare,; (ii) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; (iii) l'istituzione, l'ordinamento, il trasferimento e la soppressione di filiali, sedi secondarie, agenzie, sportelli e rappresentanze; (iv) il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale; (v) quelle concernenti le fusioni e/o le scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, e 2505-bis e 2505-ter del Codice Civile; nonché (vi) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della società.

3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo (se costituito), all'Amministratore Delegato (se nominato), al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.

4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.

---

#### **ART. 11**

1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di nomina tra sei e nove membri e di tre nel caso di nomina tra dieci e undici membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina di Borsa Italiana relativo alle società quotate.

2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il

proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura.

Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.

3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:

a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo;

b) le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;

c) ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

d) ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea;

e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di amministratore cui venisse



eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ch  risulti eletto, ogni variazione della situazione cos  dichiarata. Ciascun socio avente diritto al voto pu  votare una sola lista, pena l'annullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

I. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a nove membri e di tre a seconda che siano da nominare da dieci a undici membri.

II. Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Amministratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso di nomina da quattro fino a nove membri, ovvero i nominativi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di dieci o undici membri. Nel caso di parit  di voti tra le liste, prevalgono i candidati espressi dalla lista che   stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parit  di detta percentuale, dalla lista che   stata sottoscritta dal maggior numero di soci.

III. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo, come indicato nella lista presentata.

IV. Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.

V. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti secondo le modalit  di cui al precedente punto.

f) se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente pi  basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso   sostituito dal candidato successivo in ordine di numero di voti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedura   ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere eventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un socio.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia.

---

#### **ART. 12**

1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile - determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.

6. Inoltre l'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ove considerati personale più rilevante ai sensi della normativa di riferimento, superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata: (i) con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale; (ii) con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

7. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

---

**ART. 13**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti, designando tra questi ultimi il Vice Presidente avente funzioni vicarie, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa.

4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.

5. In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva alla decisione assunta d'urgenza.

6. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dall'Amministratore Delegato (se nominato), o dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei quali subentra in caso di assenza o impedimento di tutti coloro che lo precedono nell'elenco.

7. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente vicario, dell'Amministratore Delegato (se nominato) o del Consigliere altrimenti designato dal Consiglio di Amministrazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

8. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberata presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa.

---

**ART. 14**

Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure.

---

#### ART. 15

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.

2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci con lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.

4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche il Direttore Generale, il Condirettore Generale (se nominato), i Vice Direttori Generali, i Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.

5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, ovvero del Condirettore Generale, se nominato, di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.

8. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni.

9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.

10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età.

12. Il voto non può essere dato in rappresentanza.

13. Le votazioni si fanno per voto palese.

---

#### **ART. 16**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.

5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.

7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.

9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.

10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

11. Gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione possono a loro volta delegare i propri poteri, nei limiti della propria competenza e delle attribuzioni delegate agli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, ad altri soggetti facenti parte del personale della Banca.

12. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

---

#### **ART. 17**

1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di Roma, sentito l'interessato.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.

6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella

gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica anche la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipendenza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di ciascun sindaco.

11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

---

## ART. 18

1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i

candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.

3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ché risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata.

5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

6. Ogni socio può votare una sola lista.

7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e uno Supplente;

b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;

c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla



lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.

8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.

10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispetto delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma quattro.

Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere.

---

#### **ART. 19**

1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.

4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo ove possibile e secondo l'ordine progressivo

tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale;

ove non sia possibile procedere come indicato ai punti precedenti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

---

#### **ART. 20**

1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali.

2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione.

5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.

---

#### **ART. 21**

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, eventualmente da un Condirettore Generale (qualora nominato), da uno o più Vice Direttori

Generali e dagli altri componenti la Direzione Generale eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.

3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Condirettore Generale ovvero dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Vice Direttori Generali fanno capo, nell'esercizio delle loro funzioni, al Direttore Generale, coadiuvando lo stesso, nei limiti delle funzioni e competenze agli stessi attribuiti, nella sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli affari sociali.

5. I Vice Direttori Generali possono delegare - d'intesa con il Direttore Generale - determinati poteri a loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio.

6. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

---

## ART. 22

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.

2. L'utile netto verrà ripartito come segue:

a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale;

b) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri:

1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo;

2. ad incremento di ulteriori riserve.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.

---

**ART. 23**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

---

**ART. 24**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.